



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifiche al codice penale, all’articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per contrastare il possesso illegale di armi, strumenti da taglio e coltelli

ONOREVOLI SENATORI. - Il possesso, da parte di molte persone e in particolare di giovani, di armi o di strumenti atti ad offendere è un fenomeno preoccupante. La presenza, durante litigi o risse, di coltelli o di altre armi improprie aggrava le conseguenze di tali eventi, come dimostrano i frequenti casi riportati dalla cronaca.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre misure atte a contrastare tale fenomeno con interventi di natura diversa, che incidono sulla prevenzione e sulla repressione dei reati collegati all'uso illecito di questi strumenti.

Si inaspriscono le sanzioni attualmente previste dal codice penale per l'uso illegale di armi proprie e si inseriscono misure preventive applicabili alle cosiddette «armi improprie» e rivolte soprattutto a contrastare il possesso da parte di giovani di tali strumenti, in particolare nei luoghi della formazione o dello svago dove questi intrattengono rapporti con i loro coetanei.

Nella passata legislatura, i tempi e le modalità di esame delle iniziative del Governo sulla sicurezza non hanno consentito interventi mirati.

Il sollecito esame e l'approvazione del testo da parte del Parlamento sarebbero un segnale di attenzione a un problema molto serio che preoccupa i cittadini, della cui soluzione si sente l'esigenza di fronte al dilagare di tali episodi gravi e in allarmante espansione, che in molti casi affondano le loro radici in problemi complessi, ma che certamente una ferma risposta legislativa può contrastare, limitando così fenomeni che possono compromettere l'esistenza dei giovani e mettere in difficoltà le famiglie.

La presente proposta si compone di cinque articoli.

I primi quattro introducono aumenti di pena nei casi di delitti e di contravvenzioni concernenti il possesso di armi sia proprie che improprie.

In particolare, con l'articolo 1 si prevedono aumenti di pena nei delitti contro la persona (lesioni gravi e omicidio preterintenzionale) quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze corrosive.

L'articolo 2 introduce aumenti di pena anche per il porto abusivo di armi, mentre l'articolo 3 introduce un ulteriore elemento per arginare un preoccupante fenomeno, che si sta espandendo in ambienti preposti alla formazione all'educazione dei giovani e nei quali occorre garantire la massima sicurezza. È evidente che non si tratta di un intervento che pretende di incidere su fenomeni presenti come il cosiddetto «bullismo», per i quali sono necessarie misure preventive diverse con la collaborazione di tutte le agenzie formative, a cominciare dalla famiglia e dalla scuola. Piuttosto si vuole - anche in questo caso - ridurre il rischio causato dalla presenza di oggetti particolari atti ad offendere in luoghi frequentati da giovani, come scuole e impianti sportivi e ricreativi. Per l'uso di tali strumenti non basta la regola generale del «giustificato motivo», in base al quale uno strumento atto ad offendere, ad esempio una mazza da *baseball*, può essere portato in un impianto dove si pratica tale disciplina, ma non in uno stadio dove si gioca a calcio; è necessario che un maggiorenne si assuma la responsabilità dell'uso dello strumento pericoloso. Inoltre si introduce un obbligo generale di segnalazione all'autorità di polizia che in-

combe su «chiunque» sia addetto alla vigilanza. Si chiede, quindi, un intervento attivo di segnalazione all'autorità competente, che evidentemente emerge nel caso in cui sia possibile provare che il soggetto tenuto alla vigilanza era o doveva essere a conoscenza della presenza di tale strumento pericoloso. L'inosservanza di tale disposizione, salvo naturalmente che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l'irrogazione della sanzione dell'ammenda.

Lo stesso articolo 3, inoltre, aumenta le sanzioni derivanti dalle contravvenzioni previste per il porto fuori dalle mura domestiche delle cosiddette «armi improprie» (prodotte per altri usi ma atte ad offendere) nel cui novero rientrano, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona».

L'articolo 4 inasprisce una disposizione di carattere generale che riguarda tutte le contravvenzioni conseguenti all'uso illegittimo di armi previste dall'ordinamento. Tale pre-

visione è inserita nella legge n. 895 del 1967 in materia di armi da guerra e dispositivi micidiali.

L'articolo 5 estende il divieto di vendita ambulante di armi, già previsto dall'articolo 696 del codice penale con riferimento alle armi proprie, ad alcuni degli strumenti che rientrano nelle cosiddette «armi improprie» (ossia di quelle per le quali la destinazione di offesa alla persona sia secondaria od occasionale).

La disposizione riguarda in particolare bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze e fionde, mentre fa salvi gli strumenti da tagli ad uso domestico e prevede una contravvenzione più blanda rispetto a quella prevista per la vendita ambulante di armi. Solo in caso di recidiva è previsto l'arresto.

Occorre ricordare che come emerge da diversi articoli di stampa («La Repubblica» del 23 aprile 2009 e «Leggo», periodico a distribuzione gratuita, edizione di Roma del 6-7 maggio 2009) strumenti atti ad offendere, la cui detenzione o porto senza giustificato motivo al di fuori delle mura domestiche è vietata, sono venduti liberamente da commercianti ambulanti anche nell'ambito di mercati pubblici.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 585 del codice penale in materia di aumenti di pena nell'applicazione di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona commessi con l'impiego di armi)

1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*quater* e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 699 del codice penale in materia di aumenti di pena nei casi di porto abusivo di armi)

1. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;

b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di obbligo di vigilanza e di segnalazione nonché di aumenti delle sanzioni per l'uso illegale di armi improprie)

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Negli edifici scolastici e negli impianti ricreativi o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, di strumenti da taglio atti ad offendere, di mazze o di fionde da parte di minori degli anni diciotto è consentito solo se strettamente necessario per l'esercizio di attività sportive o ludiche e sotto la diretta responsabilità e il controllo di un soggetto maggiorenne. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto alla vigilanza dei luoghi di cui al primo periodo segnalano tempestivamente all'autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l'applicazione dell'ammenda da euro 100 a euro 1.000»;

b) al terzo comma, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non si applicano le disposizioni del secondo periodo».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in materia di innalzamento delle pene per le contravvenzioni relative all'uso di armi)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 ottobre

1967, n. 895, e successive modificazioni, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di limiti e divieti alla vendita ambulante o in edicola di strumenti da offesa)

1. All'articolo 696 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, di strumenti da taglio atti ad offendere, di mazze o di fionde, ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto, è punito con l'ammenda fino a euro 1.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto fino a tre mesi»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita ambulante o in edicola di armi o di strumenti da offesa».

